

N. R.G. 11558/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carmen Arcellaschi	Presidente Relatore
dott. Claudia Bonomi	Giudice
dott. Camilla Filairo	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11558/2019 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) (C.F. ██████████) nata a Ljubljana (Slovenia), il ██████████ residente a Vedano al Lambro (MB), Via ██████████ rappresentata e difesa dall' Avv. ██████████ ██████████ ██████████ del Foro di Milano (C.F.: ██████████) - pec: ██████████ presso il cui studio in Milano, viale ██████████ è elettivamente domiciliata giusta delega allegata al ricorso ex art. 10 DPR 123/2001

- ricorrente -

contro

██████████ (C.F. ██████████) nato a Bolano (SP), il ██████████ residente a Vedano al Lambro (MB), in Via ██████████ C.F. ██████████ rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura telematica allegata alla presente memoria difensiva autorizzata sub all. 1, dall'Avv. ██████████ ██████████ e dall'Avv. ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ██████████ sito a Milano, in ██████████

- resistente-

Con l'intervento del P.M. sede

OGGETTO: CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE

CONCLUSIONI

Per ██████████



La ricorrente, considerata la già intervenuta pronuncia di separazione personale con sentenza n. 653/2021 pubblicata il 25.03.21, chiede l'accoglimento delle domande di seguito precisate e il rigetto di ogni diversa domanda ed eccezione della controparte:

Nel merito

a) accertare e dichiarare l'addebito della frattura coniugale esclusivamente in capo al marito, sig. [REDACTED]
b) affidare i figli minori [REDACTED] e [REDACTED] in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che le sole decisioni di natura ordinaria possano essere assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei tempi di permanenza dei figli presso di sé;

c) regolamentare come segue gli incontri padre-figli, tenuto conto della vigente regolamentazione, concordata tra CTP e genitori al collegio peritale dell'8.10.20, riportata alle pagg. 51 e 52 della CTU, con le precisazioni alla pag. 55 per gli incontri infrasettimanali e con le precisazioni riportate nei provvedimenti assunti il 13-15.02.21, che hanno recepito le conclusioni della CTU:

* fine settimana alternati, dalle h. 18 del venerdì fino al lunedì mattina;

* tutte le settimane, il mercoledì, dalle h. 18 fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (o al campus o a casa della madre), dandosi atto che tale incontro infrasettimanale, non previsto dai provvedimenti provvisori presidenziali, è stato introdotto dopo l'estate 2020 in accordo tra CTU e CTP;

* solo nelle settimane con weekend di competenza materna, dalle h. 18 del giovedì fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola (o al campus o a casa della madre); tale incontro è stato previsto, come da indicazioni della CTU e provvedimento 15.02.21, in seguito all'avvio dell'intervento dell'Ausiliario, che lo ha introdotto con l'inizio del supporto psicologico individuale (v. pagg. 50 e 51 CTU) previsto in favore dei figli, nel luglio 2021;

* durante le vacanze scolastiche estive per 4 settimane, di cui almeno due consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno; dare atto che sia per l'estate del 2021 sia per la prossima estate 2022, il padre ha deciso di non tenere con sé i figli una settimana di vacanza aggiuntiva, la cui valutazione era stata rimessa all'Ausiliario, nell'incarico al medesimo previsto dai provvedimenti 15.02.21;

* per metà del periodo delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno la prima e la seconda metà;

* per le vacanze pasquali scolastiche ad anni alterni;

* durante singoli giorni di festività previsti dal calendario scolastico, non ricompresi nei suddetti periodi di vacanza, in alternanza con la madre.

Al fine di evitare possibili contrasti tra i genitori, si chiede di precisare che, fatti salvi diversi accordi tra i medesimi:

- i periodi di vacanza da dividere o alternarsi, come previsto dalla sopra riportata regolamentazione, si intendono dalla mattina del giorno successivo all'ultimo giorno di scuola (anche se trattasi di fine settimana), con prelievo alle h. 9, fino alle h. 19 del giorno precedente a quello di ripresa delle lezioni;

- per la corretta ripresa dell'alternanza al termine dei periodi di vacanze (estive, natalizie e pasquali), il primo fine settimana successivo al periodo di vacanza spetterà al genitore che non abbia trascorso con i figli le vacanze medesime;

d) confermare l'assegnazione della casa coniugale in Vedano al Lambro, via [REDACTED] con arredi, suppellettili e pertinenze, alla sig.a [REDACTED] in quanto prevalente collocataria dei figli minori;

e) porre a carico del sig. [REDACTED] a decorrere dalla domanda (deposito del ricorso per separazione 3.12.2019), l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo mensile per il mantenimento ordinario dei figli, l'importo che, stante l'ingente complessiva condizione economico-patrimoniale del marito (reddito complessivo indicato nel 730/2021 di € 451.567,00 con un netto su base mensile di € 21.774,50, aumentato notevolmente rispetto al reddito dichiarato alla data dei provvedimenti



presidenziali, con il modello PF/2019, con un complessivo di € 350.124,00, reddito netto su base mensile di € 16.620,00 - con l'aumento reddituale pertanto di circa € 5.000,00 mensili rispetto all'epoca dei presidenziali !) e le pacifiche abitudini di spesa del nucleo familiare durante la vita matrimoniale, pare congruo determinare in € 5.000,00 mensili (€ 2.500,00 per ciascun figlio, tenuto conto tra l'altro che la mensa scolastica del Collegio Villorosi - di circa € 2.000,00 annui - è a carico della madre, così come le spese condominiali, le utenze della casa coniugale, le spese relative alla sorveglianza dell'abitazione e alla cura del giardino, all'auto utilizzata per i figli e alle vacanze dei medesimi con la madre), ovvero nella diversa somma ritenuta di Giustizia, da pagarsi con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat-costi di vita; porre inoltre a carico del sig. [REDACTED] il 100% delle spese straordinarie dei figli - dandosi atto che il padre beneficia di copertura FASI per le spese sanitarie - così come disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Monza, con specifica previsione di pagamento diretto delle spese da parte del sig. [REDACTED] ai soggetti creditori (ad esempio, scuola, strutture sanitarie, psicologa), invece che di rimborso alla madre anticipataria, al fine di evitare i contrasti ad oggi purtroppo occorsi e con chiarimento in merito al carattere "sanitario", delle spese di supporto psicologico in favore del figlio [REDACTED] contestato dal marito che rifiuta il rimborso alla moglie;

darsi atto che fino ad oggi il sig. [REDACTED] come disposto dai provvedimenti presidenziali del 27.02.20, ha continuato a farsi integralmente carico delle utenze luce e gas della casa familiare, a lui tuttora intestate, mentre le spese di telefonia [REDACTED] internet, videosorveglianza [REDACTED] le spese condominiali, la Tari, le spese di manutenzione del giardino, quelle di autorimessa dell'auto (avendo il marito tolto alla moglie la disponibilità del box pertinenziale a far data dal 2.02.22 - v. pag. 5 relazione dr.ssa Renda 10.03.21), e ogni altra spesa relativa all'ordinaria e straordinaria manutenzione e gestione dell'abitazione, sono rimaste a carico esclusivo della sig.ra [REDACTED]

f) porre a carico del sig. [REDACTED] a decorrere dalla domanda (deposito del ricorso per separazione 3.12.2019), l'obbligo di corrispondere alla sig.ra [REDACTED] a titolo di personale mantenimento, l'importo che, considerate in particolare le abitudini di spesa in costanza di matrimonio, la decisione concordata dai coniugi di rinuncia della moglie alla propria professionalità e redditività da lavoro a beneficio della carriera professionale del marito e dei bisogni della prole, l'enorme divario nella redditività e condizione economico patrimoniale di ciascun coniuge, l'ingente complessiva condizione economico-patrimoniale del marito (reddito complessivo indicato nel 730/2021 di € 451.567,00 con un netto su base mensile di € 21.774,50, aumentato notevolmente rispetto al reddito dichiarato alla data dei provvedimenti presidenziali, con il modello PF/2019 con un complessivo di € 350.124,00, reddito netto su base mensile di € 16.620,00 - con l'aumento reddituale pertanto di circa € 5.000,00 mensili rispetto all'epoca dei presidenziali !) il mancato versamento di qualsiasi contributo pensionistico da parte della moglie, l'enorme sperequazione economico-patrimoniale tra moglie e marito, l'enorme divario esistente tra le potenzialità reddituali nell'immediato futuro del marito e quelle della moglie, pare congruo determinare, l'assenza ad oggi di rimborsi Fasi (di cui dispone il marito) per le spese sanitarie sostenute dalla moglie, tenuto altresì conto dell'imposizione fiscale e della deducibilità fiscale dell'assegno per il coniuge, in almeno € 4.000,00 mensili, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia;

g) prescrivere alle parti di proseguire l'intervento della dr.ssa Serena Renda, ai fini specifici di:

*supporto alla genitorialità;

*coordinamento genitoriale;

*il monitoraggio circa la condizione psico-fisica dei minori, la possibile attivazione di un intervento di sostegno in favore del figlio [REDACTED] e la prosecuzione dell'intervento di supporto psicologico in atto



in favore del figlio [REDACTED] interrotto a causa del mancato pagamento dei compensi della dr.ssa [REDACTED] da parte del padre che, come dato atto nella relazione della dr.ssa [REDACTED] 11.03.22 (pag. 3), ha rifiutato di provvedervi sostenendo che non si tratta di spesa sanitaria.

Si chiede di considerare l'esborso a carico della sig.a [REDACTED] per tale intervento, nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della stessa.

In via istruttoria

A. Si chiede ammettersi la produzione di due CD audio, richiesta con nota di aggiornamento ed integrazione documentale dell'11.02.20 e con istanza del 30.09.21, contenenti le registrazioni delle conversazioni di cui alle trascrizioni prodotte con docc. da 28 a 33 (v. nota dell'11.02.2020);

B. si chiede ammettersi prova orale per interpellato e testi con i capitoli di prova di seguito elencati:

1) Vero che l'11.10.2014 la sig.ra [REDACTED] è stata aggredita fisicamente dal marito, che le ha messo le mani al collo stringendola con forza, provocandole lividi come da foto che si rammostrano al teste (v. doc. 50);

2) Vero che il 28.03.2015, nella casa coniugale, il sig. [REDACTED] ha aggredito fisicamente la moglie sferrandole un pugno sulla bocca, in presenza del figlio [REDACTED] di pochi mesi di vita, per cui la moglie si è recata in Pronto Soccorso, dove è stata dimessa con diagnosi di "traumatismo di faccia e naso" come da documento che si rammostra al teste e il mese dopo ha chiesto la separazione con l'avv. [REDACTED] (v. doc. 1);

3) Vero che nel gennaio 2016, al rientro da una cena con le amiche, nella casa coniugale la sig.ra [REDACTED] è stata aggredita dal marito che la ha spinta sul divano, immobilizzandole le gambe e stringendole il collo;

4) Vero che nell'estate del 2016 durante le vacanze nella villa [REDACTED] a Ceparana, a seguito di ripetute aggressioni fisiche del marito, con spintoni e strattonamenti, e verbali, con insulti di vario tipo ("puttana, vagabonda, merda etc."), la sig.a [REDACTED] ha perso conoscenza e il marito ha chiamato un'ambulanza per portarla in ospedale, come raccontato alle amiche non appena ripresa conoscenza;

5) Vero che nell'autunno del 2016, durante una cena con una famiglia di amici comuni dei coniugi, il sig. [REDACTED] ha incominciato ad offendere la moglie e il figlio [REDACTED] in particolare urlando a quest'ultimo ripetutamente davanti ai presenti "sei un coglione, sei uno stronzo" e lo ha trascinato con forza per le orecchie;

6) Vero che il 14 maggio 2017 la sig.ra [REDACTED] avrebbe dovuto partecipare alla comunione della figlia dell'amica sig.ra [REDACTED] ma non si è presentata in quanto poco prima della cerimonia è stata aggredita dal marito, che la ha minacciata dicendole che le avrebbe fatto del male, le ha sputato in pieno volto e la ha coperta di insulti come "puttana, vagabonda, troia, merda etc.", al punto che la sig.ra [REDACTED] ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti presso la casa coniugale invitando il marito a non porre più in essere simili condotte verso la moglie, come da doc che si rammostra al teste (screenshot del cellulare della sig.a [REDACTED] con scambio di messaggi con il marito del 18.05.17) (v. doc. 54 ricorrente);

7) Vero che nel 2017 la sig.a [REDACTED] si è nuovamente rivolta ai legali avv. [REDACTED] e [REDACTED] per riavviare la pratica separativa;

8) Vero che solo a causa di un grave incidente domestico occorso al marito il 24.06.2017, che lo costrinse ad una lunga degenza ospedaliera e ad un lungo periodo di riabilitazione dopo le dimissioni dall'ospedale, la sig.a [REDACTED] ha deciso di sospendere la pratica separativa seguita dall'avv. [REDACTED] di Monza per occuparsi dei figli, per dare assistenza al marito e per gestire la situazione familiare di emergenza che si era venuta a creare;



- 9) Vero che il 24.10.2017 il sig. [REDACTED] dopo un secondo intervento cui la moglie è stata sottoposta per la malattia degenerativa (cheratocono) cui è affetta agli occhi, con indicazioni alla dimissione di assoluto riposo e di evitare stress, durante il viaggio in macchina per tornare a casa iniziò ad urlare contro di lei senza motivo ed insultarla, facendola scendere dalla macchina e lasciandola a Monza da sola in strada, benchè non riuscisse a vedere;
- 10) Vero che il 24.10.17 la sig.a [REDACTED] nell'occasione di cui al capitolo che precede, dopo essere stata lasciata da sola in strada dal marito, è riuscita a contattare telefonicamente l'amica sig.ra [REDACTED] che la ha soccorsa, trovandola sconvolta per come era stata trattata dal marito e la ha ospitata a casa propria per la notte, in Monza via [REDACTED] per permetterle di riprendersi;
- 11) Vero che nel gennaio 2019, la sig.ra [REDACTED] in conseguenza delle aggressioni verbali del sig. [REDACTED] e precisamente insulti urlanti come "puttana, nullafacente, troia, merda, merdaccia, maiala, parassita, cervello di gallina, verme schifoso, ignorante, idiota, etc." ha perso conoscenza ed è stata soccorsa da un'ambulanza;
- 12) Vero che nel corso del 2019 il sig. [REDACTED] si è rivolto alla moglie, anche in presenza dei figli, in almeno una ventina di occasioni, dicendole con tono di voce urlante "merda", "puttana", "sei una sporca vagabonda", "merdaccia", "sei una buona a nulla", "non servi a nessuno in questa casa", "senza cervello", "cervello di gallina", "maiala schifosa", "sai solo spendere i miei soldi", "pezza di m.", "maiala", "verme", "idiota", "puttana", "parassita", "ignorante", "nullafacente" e in più occasioni le ha sputato in faccia davanti ai bambini, tra cui quella del 9.02.19 di cui ai messaggi scambiati tra i coniugi che si rammostrano al teste (v. doc. 53 ricorrente);
- 13) Vero che nel corso del 2019 il sig. [REDACTED] ha detto ai figli, anche in presenza di terze persone, "non date retta a vostra madre che non capisce niente di niente", "non ascoltate vostra madre che non capisce niente", "vostra madre è una buona nulla" "vostra madre è una puttana e un'imbecille" etc.;
- 14) Vero che il 12.04.2019 il sig. [REDACTED] ha impugnato una pistola in presenza dei figli e ne ha mostrato loro il funzionamento, ponendo i proiettili sul letto dei bambini e poi caricando l'arma, come da foto che si rammostrano al teste (v. doc. 12 ricorrente);
- 15) Vero che il 28.04.2019, all'interno della casa coniugale, poco prima dell'arrivo dei comuni amici dei coniugi sig.i [REDACTED] e [REDACTED] di Monza, il sig. [REDACTED] ha insultato la moglie dicendole, davanti ai figli: "merda", "puttana", "sporca vagabonda", "merdaccia", "buona a nulla", "non servi a nessuno in questa casa", "senza cervello", "cervello di gallina", "maiala schifosa", "sai solo spendere i miei soldi", "pezza di m.", "maiala", "verme", "idiota", "puttana", "parassita", "ignorante", "nullafacente", e che i figli, terrorizzati dal padre, non appena i sig.i [REDACTED] sono entrati in casa sono corsi incontro ai medesimi abbracciandoli in cerca di protezione e raccontando loro ciò che il padre aveva detto alla madre, immediatamente prima del loro arrivo;
- 16) Vero che dopo aver rivolto alla moglie gli epiteti di cui al capitolo che precede, il sig. [REDACTED] di fronte alla richiesta della moglie di prestarle rispetto, ha alzato una mano verso di lei per colpirla in volto; la sig.ra si è allora allontanata e il marito la ha inseguita, raggiunta, spintonata e infine le ha sputato in faccia di fronte al figlio [REDACTED] al quale ha detto "tua madre non merita rispetto perché non ha ancora preparato la cena";
- 17) Vero che in conseguenza dell'episodio di cui ai due capitoli che precedono, sono intervenuti i Carabinieri, chiamati dalla sig.ra [REDACTED] e, in loro presenza, il sig. [REDACTED] ha confermato di avere sputato in faccia alla moglie, mentre ha negato gli insulti;
- 18) Vero che il 16.07.19 il sig. [REDACTED] mentre stava accompagnando in auto moglie e figli all'aeroporto di Orio al Serio, ha detto alla moglie: "Hitler doveva sterminare te i tuoi genitori e la vostra razza" (si ricorda che la sig.a è slovena);



- 19) vero che durante il viaggio in macchina di cui al punto che precede, il sig. [REDACTED] ha spinto l'acceleratore dell'auto fino a superare i 200 km all'ora e ha tallonato in autostrada un'altra automobile;
- 20) Vero che durante l'estate 2019 il sig. [REDACTED] ha portato i figli al poligono di tiro e li ha fatti sparare con una pistola;
- 21) Vero che nel settembre 2019 la sig.ra [REDACTED] si è rivolta alla dr.ssa [REDACTED] pedagogista con indirizzo psicologico (vice Presidente e membro del consiglio direttivo A.I.Me.F.), alla quale ha raccontato le vicende matrimoniali, avviando un intervento di sostegno alla genitorialità con incontri a cadenza quindicinale, in quanto preoccupata per l'aggressività del marito nei confronti dei figli e per l'esposizione dei medesimi alle violenze domestiche nei suoi confronti;
- 22) Vero che il 6.10.2019, nella casa coniugale, il sig. [REDACTED] ha risposto alla moglie che gli chiedeva se nel fare la spesa avesse comprato anche i limoni, urlando davanti ai figli "se avessi un mitra ti sparerei in faccia" e ancora "sei una maiala, schifosa, verme e sporca";
- 23) Vero che il 26 e 27.10.2019 il sig. [REDACTED] ha ripetutamente offeso la moglie che gli aveva chiesto di portare i bambini in Slovenia e Leopold è intervenuto in difesa della madre dicendo al padre testualmente : "tratti troppo male la mamma", "guarda anche se sbaglia non le devi dire sveglia, maiala" "glielo dici sempre maiala" (v. doc. 28 ricorrente);
- 24) Vero che il 2.11.2019 il sig. [REDACTED] nella casa coniugale, presente anche il figlio [REDACTED] intervenuto più volte in difesa della madre, ha inveito contro la moglie perché stava utilizzando a suo dire una pentola sbagliata per cucinare, urlandole contro per almeno 12 volte il termine "vagabonda" e aggiungendo "schifosa, "farabutta", "bagascia", "vagabonda", "porco D.", "porco di una M.", oltre a diverse bestemmie con citazioni di Dio e della Madonna (v. doc. 29 ricorrente); 25) Vero che dopo la lite di cui al capitolo che precede, il sig. [REDACTED] ha definito moglie e figli, intervenuti in difesa della madre, "parassiti";
- 26) Vero che il 16.11.2019 il sig. [REDACTED] si è rivolto alla moglie appena rientrata a casa con i figli dall'open day della scuola, ordinandole di preparare la tavola; la sig.ra [REDACTED] si è quindi diretta verso la camera da letto per cambiarsi e il marito la ha seguita urlandole contro e minacciandola a gesti di farle del male "vedrai quando mi chiedi di rimborsarti, ti faccio vedere io se non ti addomestico; ho dovuto lavorare una mattina per rimettere a posto la lavastoviglie che hai fatto, ogni volta tolgo 50 € al mese, vediamo quanto ti diverti, vedi che ti insegno io a comportarti in modo educato" (v. doc. 30 ricorrente);
- 27) Vero che il 17.11.2019, mentre la sig.ra [REDACTED] si trovava nel box della casa coniugale insieme ai figli ed al marito, quest'ultimo, irritato in quanto le biciclette erano a terra, ha offeso la moglie dicendole in particolare, urlando, "io ti maledico, te quando esisti" e "cogliona" e i figli con le parole "idioti" e "vagabondi" (v. doc. 31 ricorrente);
- 28) Vero che il 13.11.2019 la sig.ra [REDACTED] si è rivolta al centro [REDACTED] di Monza per la prima volta, avviando un percorso di sostegno ancora in corso, inizialmente con incontri settimanali poi quindicinali; con le dr.sse [REDACTED] e [REDACTED];
- 29) Vero che il 23.11.19 nella casa coniugale il sig. [REDACTED] irritato in quanto la moglie non aveva messo a posto la spesa, ha bestemmiato e la ha offesa in presenza dei figli con le seguenti parole: "Dio cane. Inutile. Dio cane. Cane. Essere così inutili. Dio porco. Il tuo Dio, porco. Il tuo Dio, essere così inutili. Dio porco. Dio" "va. Dio porco. Cristo." "Il contrario dell'utile, il contrario di essere utile" (ripetuto più volte) "Guarda, sempre questo in mezzo a rompere il cazzo. Guarda questa, porca di una, porco del tuo Dio. E' tutto sporco sempre. Dio animale! Dio! Sempre tutto sporco! Dio cane! La sua merda sempre in giro. Sempre sporcarsi le mani per fare le cose. Tutto schifoso. Porco... Tutto sporco", "ma vada via el culo", ripetuto più volte, "sbatto il culo della



macchina io, fatti aiutare dalle tue amiche, dai tuoi amici, da chi ti incula e da chi vuoi. Fatti aiutare da quelli. Io e tanto e troppo che ti do 1000 € al mese, che non fai un cazzo per... quindi, fuori dai coglioni” “sei un imbecille”, “vagabonda”, “tu sei solo capace a rompere il cazzo e fare i problemi”; quindi ha rivolto ai figli le seguenti parole: “io siccome non vedo chi ha colpa, colpisco tutti e due (riferito ai due figli). Tutte le volte sarà così” (v. doc. 32 ricorrente);

30) Vero che i contenuti dei documenti che si rammostrano al teste, docc. da 28 a 33 prodotti dalla ricorrente come trascrizione di registrazioni audio, corrispondono a quanto detto dal sig. [REDACTED] alla moglie e ai figli (insulti e minacce), nelle date indicate nei documenti stessi, tra il 27 ottobre 2019 e l'8.01.20;

31) Vero che il 16.12.2019 la sig.a [REDACTED] ha incontrato un legale penalista che collabora con il centro [REDACTED] l'avv. [REDACTED] che disaminata la situazione, ha riferito alla sig.a di ritenere sussistenti i presupposti per una denuncia penale del marito per maltrattamenti in famiglia, denuncia che la sig.a [REDACTED] finora non ha voluto presentare, in quanto spaventata dai costi emotivi ed economici del procedimento penale e fiduciosa degli interventi attivati a partire dalla CTU a tutela dell'interesse primario dei figli;

32) Vero che a maggio 2019 la sig.a [REDACTED] si è rivolta al Consultorio di Monza ed ha intrapreso un percorso di sostegno individuale con la dr.ssa [REDACTED] psicologa, tuttora in corso; 33) Vero che il 24.12.2019, durante una festa di Natale nell'abitazione dei sig. [REDACTED] il sig. [REDACTED] disse davanti a tutti gli invitati che la moglie non valeva nulla e che era brava solo quando faceva la sua segretaria;

34) Vero che nonostante le ripetute richieste della sig.a [REDACTED] al marito di asportare dalla casa coniugale le armi da fuoco di sua proprietà ivi lasciate, lo stesso non ha mai risposto agli inviti e ha lasciato le armi all'interno dell'abitazione, dove sono tutt'ora, come da foto che si rammostrano (doc. 3 ricorrente);

35) Vero che tra lei sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] è intervenuto lo scambio di messaggi di cui agli screenshot del cellulare della sig.a [REDACTED] che si rammostrano, prodotti come docc. 53, 54 e 56). 36) Vero che all'inizio del 2009, dopo circa un anno dalla nascita del figlio [REDACTED] il sig. [REDACTED] chiese alla sig.ra [REDACTED] di lasciare definitivamente il lavoro nella [REDACTED] Spa e di rimanere in Italia a Vedano al Lambro;

37) Vero che nel febbraio 2016 il sig. [REDACTED] promise alla moglie che le avrebbe cointestato la proprietà dell'appartamento in Vedano al Lambro, in riconoscimento delle sue rinunce e del suo ruolo endofamiliare.

Testi:

- Si chiede l'interpello del sig. [REDACTED] su tutti i capitoli di prova sopra elencati e si indicano i seguenti testi;

- sig.ra [REDACTED] di Monza, sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 34, 36, 37;

- Sig.ra [REDACTED] e sig. [REDACTED] di Monza, via [REDACTED] sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;

- sig.ra [REDACTED] di Monza, sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; -

sig.ra [REDACTED] di Monza, sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;

- avv. [REDACTED] di Monza, sui capitoli 7, 8;

- avv. [REDACTED] di Monza, sui capitoli 7, 8;

- dr.ssa [REDACTED] di Milano, sul capitolo 21;

- dr.ssa [REDACTED] del centro [REDACTED] Monza, via [REDACTED] sui capitoli 28, 31, 32; - dr.ssa [REDACTED] del centro [REDACTED] Monza, via [REDACTED] sui capitoli 28, 31, 32;



- dr.ssa [REDACTED] del Consultorio Familiare Monza, sui capitoli 28, 31, 32; - avv. [REDACTED] del centro [REDACTED] Monza, via [REDACTED] sul capitolo 31; - sig.ri [REDACTED] di Monza, sul capitolo 33; - sig. [REDACTED] di Monza, sul capitolo 33.

C. si chiede disporsi i seguenti ordini di produzione documentale ex art. 210 c.p.c.:

- a) al resistente, ovvero a [REDACTED] Spa, filiale di Campofornido (UD), via [REDACTED] ordine di produzione degli estratti conto del c.c. avente ABI [REDACTED] e CAB: [REDACTED] cointestato al sig. [REDACTED] e alla società [REDACTED] SPA, degli ultimi cinque anni;
- b) al resistente, ovvero alla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ordine di produzione degli estratti conto e rendiconti periodici dei rapporti bancari, intestati o cointestati al ricorrente, di conto corrente (in particolare conto n. 01685/1000/*****92; conto n. 50427/1000/*****44; conto presso la filiale di Treviso della Banca avente ABI: [REDACTED] e CAB: [REDACTED] - v. doc. 24 e 26 prodotto dalla ricorrente), carta di credito (in particolare n. [REDACTED]*0871; n. 4830**9734 e [REDACTED] n. *****95000), carta prepagata (in particolare n. 530514830041272 - v. doc. 6 ricorrente), carta di debito (in particolare n. 6762102208126994 - v. doc. 5 ricorrente), di deposito, investimenti finanziari e polizze assicurative, degli ultimi cinque anni;
- c) al resistente, ovvero all'istituto [REDACTED] [REDACTED] ordine di produzione degli estratti conto e rendiconti periodici dei rapporti bancari, intestati o cointestati al ricorrente, di conto corrente (in particolare n. 106-00-821687 - v. doc. 25 ricorrente), carta di credito, carta prepagata, carta di debito, deposito (in particolare n. 106/08/000821687 - v. doc. 25 ricorrente), investimenti finanziari e polizze assicurative, degli ultimi cinque anni;
- d) al resistente, ovvero all'Istituto Assicurativo, ordine di produzione della documentazione inerente il saldo in controvalore al 31.12 di ogni anno, per gli ultimi tre anni, e alla data odierna, della polizza - fondo pensione [REDACTED] gestita da [REDACTED] S.p.A. (v. doc. 27 ricorrente, con deposito di € 376.000,00 al marzo 2016);
- e) al resistente, ovvero all'Agenzia delle Entrate, ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi presentate dal sig. [REDACTED] negli ultimi tre anni;
- f) al resistente, ordine di esibizione dei vigenti contratti di lavoro e delle buste paga ricevute nel 2021;
- g) al resistente, al fine della prova del ménage familiare e del tenore di vita del nucleo negli anni del matrimonio, ordine di produzione dei seguenti estratti conto:
 - della carta di credito intestata alla moglie e dalla stessa utilizzata, a far data all'incirca dal 2008, per le spese del ménage familiare, con addebito su un c.c. intestato al resistente (motivo per il quale non è dato alla sig.a [REDACTED] chiedere alla Banca questi estratti conto, producibili solo con l'ordine di esibizione richiesto), carta [REDACTED] n. [REDACTED] come da doc. 4 prodotto dalla ricorrente;
 - della carta prepagata n. [REDACTED] con addebito su c.c. [REDACTED] [REDACTED] intestato al resistente, come da docc. 6 e 38 della ricorrente; si chiedono entrambe le produzioni per i periodi dal 2015 al 2018, anno precedente il deposito del ricorso di separazione;

D. nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli formulati per la prova orale da parte resistente, si chiede essere ammessi a prova contraria, con i testi indicati nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. depositata dalla ricorrente il 20.10.2021 e sempre a prova contraria si chiede di essere ammessi alla prova orale con i seguenti capitoli di prova, per interpello del resistente e con i testi per ciascun capitolo di seguito indicati (a prova contraria sui capitoli 4, 5 e 6 di controparte):

1) Vero che il 24.06.2017 la sig.ra [REDACTED] si trovava con i figli e i due figli dei vicini nella casa coniugale di Vedano al Lambro e verso le h. 19.00 apprendeva dalla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] cugina del marito che si trovava con lui a Ceparana, dell'incidente occorso al marito; lasciava quindi i 4 bambini



- presso l'abitazione della vicina di casa sig.ra [REDACTED] e si faceva accompagnare all'ospedale di La Spezia dal sig. [REDACTED] (testi: [REDACTED] e [REDACTED])
- 2) Vero che la sig.ra [REDACTED] sopraggiungeva all'ospedale di La Spezia il 24.06.17 mentre il sig. [REDACTED] stava uscendo dalla sala operatoria, parlava con i medici in merito alle condizioni di salute del marito, quindi rimaneva in ospedale tutta la notte; (testi: [REDACTED] e [REDACTED])
- 3) Vero che il giorno successivo al ricovero del marito presso l'Ospedale di La Spazia, quindi il 25.06.17, la sig.a [REDACTED] oltre a confrontarsi con i medici in merito alle condizioni di salute del marito, prendeva contatti con i familiari del marito e con la sua segretaria, come da documento 83 che si rammostra al teste (testi: [REDACTED])
- 4) Vero che il 27.06.2017, dopo aver fatto rientro il giorno prima a Vedano al Lambro per occuparsi dei figli - che all'epoca avevano 9 anni [REDACTED] e 6 anni [REDACTED] - la sig.ra [REDACTED] si recava presso la sede della società [REDACTED] al fine di coordinarsi per le procedure e i documenti necessari per il trasferimento del marito all'ospedale di La Spezia all'ospedale San Gerardo di Monza; (testi: [REDACTED] [REDACTED])
- 5) Vero che Il 29.06.2017 il sig. [REDACTED] veniva trasferito all'ospedale di Monza e la sig.ra [REDACTED] si coordinava con il primogenito del marito per accoglierlo presso l'ospedale come da documento 81 che si rammostra al teste (teste: [REDACTED] e [REDACTED])
- 6) Vero che il 30.06.2017 la sig.ra [REDACTED] per la stanchezza e lo stress correlati all'incidente occorso al marito, aveva un crollo fisico con svenimento e accesso in pronto soccorso (v. doc. 78) e il marito appresa la notizia di ciò le inviava il messaggio che si rammostra al teste (doc. 79); (testi: [REDACTED] e [REDACTED])
- 7) Vero che la sig.ra [REDACTED] per tutta la durata del ricovero del sig. [REDACTED] presso l'ospedale San Gerardo di Monza, dal 30.06.17 fino al 14.07.2017, si recava ogni giorno all'ospedale portando al marito cibo e quanto il marito le richiedeva come necessario, come da documento 80 che si rammostra al teste; (testi: [REDACTED] [REDACTED] sig.a [REDACTED] e [REDACTED])
- 8) Vero che dopo essere stato dimesso dal San Gerardo di Monza il 14.07.17, prima del nuovo ricovero presso l'Humanitas di Rozzano, il sig. [REDACTED] ha trascorso due giorni a casa con la moglie, che si è occupata di lui per tutte le sue esigenze (testi: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED])
- 9) Vero che il 13.07.2017 la sig.ra [REDACTED] ha accompagnato il marito all'ospedale Humanitas di Rozzano per effettuare le visite necessarie in vista del successivo ricovero avvenuto il 17.07.2017; (testi: [REDACTED])
- 10) Vero che il 17.07.2017 il sig. [REDACTED] veniva ricoverato presso l'Humanitas di Rozzano e la moglie rimaneva con lui al suo fianco in ospedale per le successive tre notti (v. doc. 81) e dopo un paio di giorni ritornava all'Humanitas, portando con sé anche i figli, per riportarlo a casa; (testi: [REDACTED] [REDACTED])
- 11) Vero che il 24.07.2017 il sig. [REDACTED] comunicava alla moglie la propria volontà di rientrare al lavoro già a partire dal lunedì successivo e la invitava a recarsi con i figli nella casa al mare a Ceparana, dove lui, per le successive settimane, si recava tutti i weekend; (testi: [REDACTED] [REDACTED])
- 12) Vero che tra lei sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] è intervenuto lo scambio di messaggi di cui agli screenshot del cellulare della sig.a [REDACTED] che si rammostrano, prodotti come docc. 79 e 80;
- 13) Vero che tra lei sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] è intervenuto lo scambio di messaggi di cui agli screenshot del cellulare della sig.a [REDACTED] che si rammostrano, prodotti come doc. 81; (testi: [REDACTED] [REDACTED])



14) Vero che tra lei sig.ra [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] è intervenuto lo scambio di messaggi di cui agli screenshot del cellulare della sig.a [REDACTED] che si rammostrano, prodotti come doc. 82; (testi: [REDACTED])

15) Vero che tra lei sig.ra [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] è intervenuto lo scambio di messaggi di cui agli screenshot del cellulare della sig.a [REDACTED] che si rammostrano, prodotti come doc. 83; (testi: [REDACTED])

16) Vero che tra lei sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] è intervenuto lo scambio di messaggi di cui allo screenshot del cellulare della sig.a [REDACTED] ed all'email che si rammostrano, prodotti come doc. 84; (testi: [REDACTED])

17) Vero che tra lei sig.ra [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] è intervenuto lo scambio di messaggi di cui agli screenshot del cellulare della sig.a [REDACTED] che si rammostrano, prodotti come doc. 85; (testi: [REDACTED])

E. Nella denegata ipotesi di ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da controparte, si chiede che lo stesso ordine, come formulato dal resistente, sia rivolto anche al dr. [REDACTED] per gli estratti conto degli ultimi 10 anni di tutti i rapporti bancari e di investimento al medesimo intestati, cointestati o in delega.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

per [REDACTED]

VOGLIA IL TRIBUNALE

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

I. NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

1. rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto;

IN VIA RICONVENZIONALE

2. pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151, II comma, c.c., con addebito della responsabilità della frattura coniugale alla moglie, per aver violato i doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.;

3. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, [REDACTED] e [REDACTED] prevedendo che il padre possa tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:

- a week end alternati, dal venerdì, con prelievo presso la casa materna alle ore 18.00, fino al lunedì mattina, con accompagnamento direttamente a scuola, oppure presso la casa materna entro le ore 9.00 nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche;

- due giorni infrasettimanali consecutivi, dal mercoledì, con prelievo dalla casa materna alle ore 18.00, fino al venerdì mattina con riaccompagnamento direttamente a scuola, oppure presso la casa materna entro le ore 9.00 nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche;

- quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive, di cui almeno due consecutive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;

- per metà delle vacanze scolastiche di Natale, alternando, di anno in anno, con la madre, il primo periodo (dalla fine delle lezioni al 31 dicembre) e il secondo periodo di vacanza (dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni);

- durante le vacanze scolastiche di Pasqua, ad anni alterni con la madre;

- durante le vacanze scolastiche di Carnevale, ad anni alterni con la madre e in alternanza alla Pasqua;

- nei ponti infrannuali, ad anni alterni con la madre;

4. confermare l'incarico alla Dott. [REDACTED] di:



- proseguire il supporto alla genitorialità; - ampliare i tempi di permanenza dei minori presso il padre sia con riferimento alle visite infrasettimanali, sia con riferimento ai periodi di vacanza scolastica estiva; - proseguire il monitoraggio dei percorsi clinici dei figli minori; - relazionare periodicamente (ogni 6 mesi) il Tribunale; ponendo i relativi costi a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno;

5. assegnare la casa coniugale, sita a Vedano al Lambro (MB),
in Via [REDACTED] al Signor [REDACTED] con tutti gli arredi ivi
esistenti;

6. disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nei periodi in cui li avrà con sé, ponendo a carico dei genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie dei figli minori, previamente concordate e documentate dal genitore che ne chieda il rimborso, secondo le Linee Guida del Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente trascritte;

In subordine al punto 6.

6bis. nella denegata ipotesi di collocamento prevalente dei figli presso la madre, porre a carico di [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla Signora [REDACTED] l'assegno mensile non superiore a € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, tutte previamente concordate, salva l'urgenza per le spese mediche, secondo le Linee Guida sopra richiamate;

7. dare atto che difettano radicalmente, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione di qualsiasi provvedimento di carattere economico in favore della moglie, posto che la Signora [REDACTED] è responsabile della frattura coniugale, nonché titolare di patrimonio, di lavoro e di reddito, e per l'effetto, esonerare il resistente da ogni e qualsivoglia obbligo di mantenimento della moglie, revocando l'assegno disposto in via provvisoria in favore della Signora [REDACTED] a far data dalla domanda;

8. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A., come per legge;

II. IN VIA ISTRUTTORIA

9. ammettere tutte le istanze istruttorie formulate, anche a prova contraria, dalla difesa [REDACTED] nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. in data 30 settembre 2021, nonché nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. in data 20 ottobre 2021, ove non ammesse, da intendersi qui cortesemente trascritte;

10. rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, per tutti i motivi di cui in atti.

Motivi della decisione

La causa perviene in decisione sulle reciproche domande di addebito della separazione e sulle domande ulteriori rispetto allo status, già pronunciato con sentenza non definitiva nr. 653/2021.

Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza 26.10.2021 avendo le parti avanzato istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte concernenti circostanze documentali o documentabili e in parte attinenti a circostanze non contestate o ammesse nonché istanze di acquisizione, in parte ammesse, in parte superate dai documenti già versati in atti.



- I. Ciascuna parte ha chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge, la moglie allegando maltrattamenti da parte del marito, che l'avrebbe percossa e insultata anche davanti ai figli. La ricorrente ha prodotto sub doc. 1 il referto del P.S. dell'Ospedale San Gerardo di Monza in data 28.3.2015, quando le sono stati dati sei giorni di prognosi per traumatismo di faccia e naso e ha dichiarato di essere stata percossa dal marito con un pugno alla bocca. In data 10.4.2015 la ricorrente formalizzava la richiesta di separazione per il tramite dell'avv. [REDACTED] (doc. 1 del resistente).
- Dallo screenshot dei messaggi che le parti si sono scambiate nel maggio 2017 (doc. 54 della ricorrente) si evince che la moglie si lamentava di essere insultata dal marito e del fatto che lui le "mettesse le mani addosso" e lui rispondeva che, *"a volte è difficile resistere alle provocazioni"*.
- A pag. 7 della c.t.u si legge che [REDACTED] ha dichiarato al c.t.u. : *"io non voglio negare di avere avuto comportamenti censurabili – ho anche detto a mia moglie – tu riesci a tirare fuori il peggio di me-". Tuttavia la moglie ha contribuito a mantenere alta la tensione in famiglia chiamando due volte le Forze dell'Ordine in casa che hanno però verbalizzato "Lite in famiglia" e poi ha iniziato a registrare tutto."*
- Il marito ha chiesto l'addebito alla moglie della separazione allegando che, dopo la nascita del secondogenito, la [REDACTED] avrebbe improvvisamente iniziato a manifestare disinteresse nei confronti del marito e insofferenza per i figli, la cui cura sarebbe stata da lei delegata in toto al marito o alla colf.
- In realtà, nel 2012 la moglie ha avuto una terza gravidanza, interrotta per accordo di entrambi, il che smentisce il disinteresse della [REDACTED] nei confronti del marito. Appare difficilmente credibile che [REDACTED] potesse farsi carico dell'accudimento dei figli, essendo molto impegnato con il lavoro. Tra l'altro, quando la [REDACTED] è arrivata in Italia, si è trovata a convivere anche con i due figli che [REDACTED] aveva avuto dal primo matrimonio, [REDACTED] e [REDACTED] (nato il 27.7.1986). [REDACTED] dopo la laurea è uscito di casa, mentre [REDACTED] è rimasto a vivere con la coppia.
- Il resistente allega che, a far data dal 2015, la situazione sarebbe progressivamente peggiorata. L'indifferenza della ricorrente si sarebbe tramutata in ingiustificata aggressività verbale verso il marito, divenuto bersaglio di offese quotidiane da parte della moglie, anche in presenza dei figli. Spesso capitava che la Signora [REDACTED] chiedesse al marito di acquistare un'abitazione più grande o di metterle a disposizione ampie provviste di denaro per le sue personali spese, pena la richiesta di separazione, nel 2015 si è rivolta ad un legale per la separazione a dire del marito in quanto lui non avrebbe mai ceduto alle sue pressioni, salvo poi abbandonare il proposito separativo dopo che, nel febbraio 2016, [REDACTED] ha acquistato per la famiglia un immobile a Vedano al Lambro, in Via [REDACTED] dietro accensione di un mutuo con rate di € 2.200,00 mensili (docc. 2 e 3).
- A far data dal giugno 2016, la famiglia si è trasferita a vivere nella nuova abitazione, insieme ad [REDACTED] (il secondogenito del resistente, nato dal precedente matrimonio). Per tutto il corso del 2016, la Signora [REDACTED] avrebbe ricominciato a paventare al marito lo "spettro" della separazione, in tutte le occasioni in cui il resistente non cedeva alle quotidiane e insostenibili richieste economiche della moglie.



Nel giugno 2017, il Signor [REDACTED] è stato vittima di un grave incidente domestico, a seguito del quale ha riportato diverse fratture su tutto il corpo, che lo hanno costretto a numerosi interventi chirurgici e a un lungo periodo di degenza (di circa un mese, doc. 4).

Allega che, durante il ricovero e tutta la convalescenza del marito, la [REDACTED] lo avrebbe letteralmente abbandonato, fisicamente e affettivamente: il resistente riferisce che mai è accaduto che la ricorrente lo abbia assistito, né che si sia occupata dei trasferimenti tra i vari Ospedali, né che l'abbia aiutato nella quotidianità (per vestirsi, mangiare, lavarsi). Dopo una settimana dall'incidente del marito, la [REDACTED] è andata al mare con i figli nella casa di proprietà del resistente a Ceparana.

L'assistenza del Signor [REDACTED] sarebbe stata delegata alla colf e a un dipendente della società, che si occupava di andare a prelevare da casa il resistente per portarlo in azienda e riaccompagnarlo a casa al termine della giornata lavorativa.

Gli screenshot dei messaggi whatsapp prodotti sub doc. da 82 a 85 della ricorrente smentiscono che la moglie abbia trascurato il marito nel periodo dell'incidente domestico. Non va dimenticato che aveva due figli piccoli da accudire.

Quanto alle continue richieste della [REDACTED] di acquistare un'abitazione più grande, va evidenziato che, quando lei è venuta in Italia nel 2008, in attesa del primo figlio, è andata a vivere in un appartamento sito a Veduggio al Lambro (MB), in via [REDACTED] condotto in locazione dal resistente, dove già abitavano i due figli nati dal primo matrimonio del resistente, [REDACTED] e [REDACTED] (all'epoca entrambi maggiorenni). Sebbene il nucleo familiare si sia subito allargato, con la nascita di [REDACTED] nel 2008 e dell'altro figlio nel 2011, la famiglia è rimasta a vivere nel medesimo immobile fino al 2016, quando [REDACTED] ha acquistato, intestandolo a sé medesimo, un immobile più grande, ove si sono trasferiti a vivere con [REDACTED]

Anche laddove tale decisione fosse stata assunta per le continue richieste della [REDACTED] non appaiono del tutto pretestuose, visto l'ampliamento del nucleo familiare e le disponibilità economiche di [REDACTED] delle quali si dirà nel prosieguo.

Pertanto, va rigettata la domanda di addebito alla moglie della separazione.

Il Collegio ritiene di avere elementi sufficienti per affermare che la separazione sia addebitabile al marito per una serie di comportamenti maltrattanti posti in essere nei confronti della moglie.

Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (idonee, peraltro, ad integrare specifiche fattispecie di delitti) da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale - in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza - ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse; nonché da esonerare il giudice del merito, il quale abbia accertato comportamenti siffatti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (che, nella specie, non sono stati nemmeno allegati). In tal senso Cass. 7321/2005, Cass. 433/2016 e 7388/2017, che hanno precisato (queste ultime) che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro coniuge, non è esclusa qualora risulta provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere



definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poichè lesivo della pari dignità di ogni persona".

Le condotte maltrattanti del marito risultano dal certificato del P.S. del 2015, dalle ammissioni di [REDACTED] nei messaggi prodotti sub doc. 54 della ricorrente e al c.t.u.

II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenzi della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).

Nel caso in esame, le parti chiedono l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori [REDACTED] 3.03.2008 [REDACTED] (nato il 10.05.2011). Il padre chiede, in via principale, il collocamento alternato, la madre il collocamento prevalente presso di sé.

All'esito della c.t.u., depositata il 28.11.2020, che ha concluso ritenendo maggiormente rispondente all'interesse dei minori, il collocamento prevalente presso la madre, su indicazione del c.t.u. è stato nominato un ausiliario con i seguenti compiti:

- Supporto alla genitorialità con colloqui prevalentemente disgiunti con ciascun genitore; congiunti in caso di necessità mediatrice e decisionale;
- Monitoraggio di durata di 12/18 mesi sui percorsi clinici indicati in favore dei minori : supporto psicologico e DSA.
- Periodiche relazioni al Tribunale ogni 4/6 mesi . In caso di pregiudizio per i minori, nell'immediato.

All'esito del percorso con l'ausiliario dr. [REDACTED] che ha depositato un report finale in data 23.6.2022, esaminato dalle parti che hanno depositato memorie di replica, il Collegio ritiene di confermare le modalità di visita in atto, in quanto maggiormente rispondenti all'interessi dei minori. Il collocamento alternato ma anche solo l'aumento di un pernottamento presso il padre appaiono difficili da conciliare con i gravosi impegni lavorativi del padre, che del resto sono compensati dal reddito che ricava dall'attività lavorativa.

Le facoltà di visita vengono indicate nel dispositivo, recependo integralmente le conclusioni della dr. [REDACTED]

Appare opportuna la prosecuzione di un percorso con un coordinatore genitoriale, indicato dalla dr. [REDACTED] e condiviso dai genitori, che potranno valutare se proseguirlo con la dr. [REDACTED] come sembra richiedano.

- III. Il collocamento prevalente presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
- IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di



convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.

Al fine di determinare il contributo per il mantenimento dei figli, appare opportuno ripercorrere come è nata e si è sviluppata la relazione tra le parti, trattandosi di circostanze non contestate e rilevanti ai fini della decisione.

Le parti si sono conosciute nel 2005 a Lubiana, in Slovenia, dove entrambi lavoravano per un'azienda locale che si occupava della distribuzione di GPL, facente capo alla [REDACTED]. La ricorrente svolgeva il ruolo di personal assistant e responsabile della gestione risorse umane per [REDACTED] all'epoca direttore generale dell'azienda e responsabile per i mercati esteri della [REDACTED] la ricorrente era single e [REDACTED] era separato.

Nel 2007, dopo circa un anno di relazione, la ricorrente è rimasta incinta, notizia che non pare sia stata accolta inizialmente con entusiasmo dal resistente, che aveva già due figli nati dal primo matrimonio, ma poi avrebbe manifestato la volontà di creare una famiglia, invitando la [REDACTED] a trasferirsi in Italia dove avrebbero iniziato a convivere ed atteso insieme la nascita del figlio.

La ricorrente era stata in Italia precedentemente solo saltuariamente per ragioni di lavoro e, presumibilmente, non parlava la lingua italiana.

Un mese prima del parto, nel gennaio 2008, la ricorrente, usufruendo del periodo di maternità previsto dal proprio contratto di lavoro, si è trasferita in Italia, in un appartamento condotto in locazione dal resistente, in Vedano al Lambro, via [REDACTED] nel quale vivevano i figli adulti di [REDACTED] che avevano lasciato la casa familiare di Treviso trasferendosi a Vedano, per ragioni di studio e di lavoro.

[REDACTED] ha proseguito a lavorare in Slovenia e a viaggiare spesso nella zona dei Balcani, trascorrendo lontano dalla ricorrente parte del suo tempo e, sembra che abbia prospettato alla ricorrente che, a breve, i due figli ormai adulti avrebbero lasciato l'abitazione di Vedano per trasferirsi in autonome abitazioni.

La ricorrente ha vissuto l'ultimo mese di gravidanza in Italia, dovendo affrontare, con difficoltà dovute alla lingua, oltre alle quotidiane incombenze, anche la gestione domestica e dei due figli del compagno, [REDACTED] - che oggi ha 38 anni - e [REDACTED] - che oggi ha 34 anni - che si erano trasferiti nella casa paterna di Vedano per poter frequentare più facilmente l'università a Milano.

Il 3.03.2008 è nato il primo figlio della coppia, [REDACTED]

Dopo circa un anno dalla nascita del primogenito, con l'approssimarsi del termine del periodo di sospensione lavorativa per la maternità, la ricorrente allega di aver manifestato al compagno il desiderio di riprendere a lavorare e di tornare a vivere a Lubiana, dove lo stesso continuava a trascorrere la maggior parte del tempo, per realizzare finalmente il progetto di unione familiare e [REDACTED] avrebbe insistito affinché la stessa lasciasse definitivamente il lavoro nella [REDACTED] spa e rimanesse in Italia, a Vedano al Lambro, insieme al figlio, a dire della ricorrente promettendo di sposarla e che sarebbe stato più presente, ripetendole che non doveva preoccuparsi poiché avrebbe pensato lui a mantenere lei e il bambino, ai quali non avrebbe fatto mancare nulla.

La [REDACTED] ha quindi accettato di lasciare il proprio lavoro in Slovenia, rassegnando le dimissioni, per rimanere definitivamente in Italia.

Da allora non ha più lavorato durante la convivenza coniugale, attualmente sta facendo uno stage presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza nell'ambito del progetto



per il reinserimento in ambito lavorativo delle donne vittime di violenza (doc. 87). Per tale progetto, che terminerà ad ottobre 2022, la ricorrente ha ricevuto finora unicamente dei minimali rimborsi spesa, documentati (cfr. doc. 92 euro 220 a dicembre 2021, euro 460 mensili da gennaio a marzo 2022).

Ha venduto tre immobili in Slovenia, pervenuti a lei e al fratello per successione alla morte del padre, ricavando l'importo complessivo di euro 505.000, dei quali 252.500 di sua pertinenza.

Ha una laurea in scienze sociali e una in economia aziendale, parla italiano, sloveno, serbo-croato, inglese e poco tedesco, secondo quanto ha dichiarato all'udienza presidenziale. Ha partecipato ad un corso di social media marketing in Bocconi nel 2021.

Il resistente è amministratore delegato di [REDACTED] s.p.a., viaggia per lavoro con trasferte anche all'estero.

Nel 2017 ha dichiarato un reddito netto di euro 16.739 mensili, nel 2018 euro 16.573, nel 2019 di euro 16.863,5 nel 2020 di euro 21.013,5 ricavando suddividendo su 12 mensilità il reddito imponibile al netto degli oneri tributari.

E' proprietario esclusivo della casa coniugale gravata da mutuo per euro 2.200 mensili e di un immobile in Ceparana pervenutogli per successione alla morte del padre.

Paga un canone di locazione di euro 1.100 mensili dell'immobile ove si è trasferito a vivere. Relativamente al contributo al mantenimento dei figli, le spese straordinarie come da protocollo devono essere poste al 100% a carico del padre, che usufruisce anche del Fasi, in quanto la madre non lavora.

In considerazione del fatto che le esigenze dei figli sono aumentate, come pure il reddito di [REDACTED] passato da euro 16.739 nel 2017 ad euro 21.013 mensili nel 2021, che la ricorrente non sta ancora lavorando, deve pagare le spese condominiali, le utenze e la mensa, il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli va rideterminato come da dispositivo.

V. La ricorrente ha chiesto un contributo al suo mantenimento a carico del marito.

La separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017). Deve peraltro evidenziarsi che *La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).* Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).

La moglie ha lasciato l'attività lavorativa dopo la nascita del primo figlio e, da allora, non ha più lavorato, dovendo accudire i figli della coppia, ma anche il figlio che [REDACTED] ha avuto dal primo



matrimonio, mentre il marito ha potuto continuare a svolgere l'attività lavorativa, che richiedeva la sua presenza anche all'estero e ha potuto farlo anche per il fatto che la moglie si occupava della casa e dei figli, compreso [REDACTED] seppure coadiuvata da personale di servizio. Ciò ha consentito ad [REDACTED] di mantenere e consolidare la sua posizione lavorativa, che gli assicurava rilevanti guadagni, che si sono incrementati nel corso degli anni.

Sussistono, pertanto, i presupposti per porre a carico di [REDACTED] un contributo al mantenimento della [REDACTED] come da dispositivo.

- VI. L'addebito al marito della separazione legittima la condanna a suo carico delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
- VII. Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di ciascuna parte in ragione del 50% in quanto necessaria ai fini della decisione in ordine al regime di visite, ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- I. Addebita la separazione al marito;
- II. Rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie;
- III. Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerli:

a Weekend alternati dalle 18 del venerdì fino al lunedì mattina, nel caso di vacanza scolastica e di disponibilità del padre, l'orario è dalle 9.30 del venerdì fino alle 9.30 del lunedì;

il mercoledì dalle 18,00 al giovedì mattina con l'accompagnamento a scuola (o al campus o a casa della madre) nel weekend di competenza paterna e nel caso di vacanza scolastica e di disponibilità del padre, l'orario è dalle 9.30 del mercoledì fino alle 9.30 del giovedì;

il mercoledì dalle 18 al giovedì mattina con l'accompagnamento a scuola (terminata la scuola, al campus o a casa della madre) e il giovedì dalle 18,00 al venerdì mattina con l'accompagnamento a scuola (terminata la scuola, al campus, o dalla madre) nel weekend di competenza materna. Nel caso di vacanza scolastica e di disponibilità del padre i figli trascorreranno con il padre dal mercoledì alle ore 9.30 al venerdì mattina alle ore 9.30.

Sia attualmente che nel caso di disponibilità come precisato, durante la permanenza dei bambini presso il padre, egli si occuperà di ogni loro necessità. Nel caso in cui per impegni lavorativi il padre non possa andare a prendere i figli e la signora per motivi diversi non dovesse essere più disponibili a tenerli fino all'arrivo del padre, il sig. [REDACTED] potrà incaricare una baby-sitter nei giorni di propria competenza e rispettare il proprio diritto di visita con i figli.

ESTATE: i genitori trascorrono tre settimane consecutive con i figli. Il padre potrà trascorrere quattro settimane durante le vacanze estive, di cui almeno tre consecutive per il padre e altrettante la madre. I genitori concorderanno il periodo di ferie entro il 30 maggio di ogni anno.

PASQUA: I genitori hanno concordato di precisare che il periodo di Pasqua è ad anni alterni di competenza dei genitori, secondo la durata indicata da calendario scolastico (non necessariamente di una settimana).

NATALE: i genitori trascorreranno le vacanze natalizie indicate dal calendario scolastico al



50% con i figli.

PONTI: i ponti sono ripartiti in alternanza durante l'anno.

TUTOR: i genitori concordano di affiancare a [REDACTED] il tutor didattico una/due volte a settimana per un totale di 6 ore mensile.

- IV. Invita le parti ad avvalersi di un coordinatore genitoriale, al quale in caso di disaccordo potranno rivolgersi e che avrà il compito di supportare i genitori a giungere ad una decisione condivisa, attraverso colloqui individuali o congiunti;
- V. Assegna la casa coniugale in Vedano al Lambro via [REDACTED] alla moglie;
- VI. Pone a carico di [REDACTED] l'importo di euro 2.000, da versarsi con decorrenza dal mese di luglio 2022 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei due figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica; farmaci da banco; contributi alle spese di abitazione; cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno; eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costi della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2023 e con riferimento al mese di luglio 2022. Pone inoltre a carico del resistente il cento per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate; acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato; accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti; nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica; libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata; per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno; corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza; partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento; frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese; in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze; cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato; interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato; farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali; nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento; iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto



(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore; iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria; iscrizioni, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive; viaggi e vacanze trascorse senza i genitori; acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa; l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione; in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario; in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza

- VII. Pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di versare la somma di euro 1.500 mensili per 12 mensilità a titolo di contributo al mantenimento della moglie, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat da luglio 2023;
- VIII. Condanna [REDACTED] a rimborsare alla moglie le spese del presente giudizio che liquida in euro 10.000 per compensi oltre anticipazioni, spese forfettarie 15%, iva e cpa.
- IX. Pone le spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte in ragione del 50%, ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 30.6.2022

Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi

